



Documento di seduta

B8-0177/2019 }
B8-0178/2019 }
B8-0179/2019 }
B8-0180/2019 }
B8-0181/2019 } RC1

13.3.2019

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE

presentata a norma dell'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del regolamento

in sostituzione delle proposte di risoluzione seguenti:

B8-0177/2019 (Verts/ALE)

B8-0178/2019 (PPE)

B8-0179/2019 (ECR)

B8-0180/2019 (ALDE)

B8-0181/2019 (S&D)

su un regime europeo di sanzioni per le violazioni dei diritti umani
(2019/2580(RSP))

**Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange,
Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-
Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler,
Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina,
Fernando Ruas**

a nome del gruppo PPE

**Elena Valenciano, Victor Boștinăru, Knut Fleckenstein, Soraya Post,
Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes**

a nome del gruppo S&D

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga

a nome del gruppo ECR

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea,

RC\1179593IT.docx

PE635.437v01-00 }
PE635.438v01-00 }
PE635.439v01-00 }
PE635.440v01-00 }
PE635.441v01-00 } RC1

**Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić,
Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart,
Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš,
Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl,
Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans**
a nome del gruppo ALDE
**Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken,
Bodil Valero**
a nome del gruppo Verts/ALE

Risoluzione del Parlamento europeo su un regime europeo di sanzioni per le violazioni dei diritti umani (2019/2580(RSP))

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni in cui chiede un meccanismo a livello di UE per l'imposizione di sanzioni mirate nei confronti di persone coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani, ivi compresa la risoluzione del 16 dicembre 2010 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2009 e la politica dell'Unione europea al riguardo¹ nonché la risoluzione dell'11 marzo 2014 sull'eliminazione della tortura nel mondo²,
- viste le sue precedenti risoluzioni a norma dell'articolo 135 del regolamento, in cui chiede l'imposizione di sanzioni mirate nei confronti di persone coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani, tra cui quelle del 19 gennaio 2017 sulla situazione in Burundi³, del 5 luglio 2018 sul Burundi⁴, del 18 maggio 2017 sul Sud Sudan⁵, del 14 giugno 2017 sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo⁶, del 18 gennaio 2018 sulla Repubblica democratica del Congo⁷, del 14 settembre 2017 sul Gabon: repressione dell'opposizione⁸, del 5 ottobre 2017 sulla situazione alle Maldive⁹, del 5 ottobre 2017 sui casi dei leader tatars Akhtem Chygoz e Ilmi Umerov e del giornalista Mykola Semena in Crimea¹⁰, del 30 novembre 2017¹¹ e del 4 ottobre 2018¹² sulla situazione nello Yemen, del 14 dicembre 2014 sulla Cambogia: in particolare lo scioglimento del Partito per la salvezza nazionale della Cambogia¹³, del 14 dicembre 2017 sulla situazione dei rohingya¹⁴, del 15 marzo 2018 sulla situazione in Siria¹⁵, del 25 ottobre 2018 sulla situazione in Venezuela¹⁶, del 13 settembre 2018 sul Myanmar/Birmania, in particolare il caso dei giornalisti Wa Lone e Kyaw Soe Oo¹⁷, del 25 ottobre 2018 sulla situazione nel Mar d'Azov¹⁸, del 25 ottobre 2018 sull'uccisione del giornalista Jamal Kashoggi nel consolato saudita a Istanbul¹⁹, e del 14 febbraio 2019

¹ GU C 169E del 15.6.2012, pag. 81.

² GU L 378 del 9.11.2017, pag. 52.

³ GU C 242, 10.7.2018, pag. 10.

⁴ Testi approvati, P8_TA(2018)0305.

⁵ GU C 307, 30.8.2018, pag. 92.

⁶ GU C 331, 18.9.2018, pag. 97.

⁷ Testi approvati, P8_TA(2018)0015.

⁸ GU C 337, 20.9.2018, pag. 102.

⁹ GU C 346, 27.9.2018, pag. 90.

¹⁰ GU C 346, 27.9.2018, pag. 86.

¹¹ GU C 356, 4.10.2018, pag. 104.

¹² Testi approvati, P8_TA(2018)0383.

¹³ GU C 369, 11.10.2018, pag. 76.

¹⁴ GU C 369, 11.10.2018, pag. 91.

¹⁵ Testi approvati, P8_TA(2018)0090.

¹⁶ Testi approvati, P8_TA(2018)0436.

¹⁷ Testi approvati, P8_TA(2018)0345.

¹⁸ Testi approvati, P8_TA(2018)0435.

¹⁹ Testi approvati, P8_TA(2018)0434.

- sulla situazione in Cecenia e il caso di Ojub Titiev²⁰,
- vista la sua raccomandazione al Consiglio del 2 aprile 2014 concernente l'applicazione di restrizioni comuni in materia di visti ai funzionari russi coinvolti nel caso Sergej Magnitskij²¹,
 - vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2018 sulla relazione annuale e la democrazia nel mondo nel 2017 e sulla politica dell'Unione europea in materia²²,
 - vista la sua risoluzione del 13 settembre 2017 sulla corruzione e i diritti umani nei paesi terzi²³,
 - vista la sua risoluzione del 12 marzo 2019 sullo stato delle relazioni politiche tra l'Unione europea e la Russia²⁴,
 - vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2016 sullo sterminio sistematico delle minoranze religiose da parte del cosiddetto "ISIS/Daesh"²⁵,
 - visto il titolo V, capo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), relativo all'adozione di sanzioni nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC),
 - visto l'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo all'adozione di sanzioni nei confronti di paesi terzi nonché di singoli individui, di gruppi e di entità non statali,
 - vista la dichiarazione n. 25 del trattato di Lisbona sulla necessità di garantire i diritti procedurali delle persone o delle entità interessate da misure restrittive dell'UE o da misure dell'UE nell'ambito della lotta al terrorismo,
 - vista la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e i relativi protocolli,
 - visti il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE in materia di diritti umani e di democrazia (2015-2019),
 - vista la dichiarazione in occasione del discorso sullo stato dell'Unione pronunciato dal presidente Jean-Claude Juncker il 12 settembre 2018, in cui propone che gli Stati membri si avvalgano delle vigenti norme dell'UE per passare dall'unanimità al voto a maggioranza qualificata in alcuni settori della PESC dell'UE, come la risposta collettiva alle violazioni dei diritti umani e l'applicazione di sanzioni efficaci,
 - vista la dichiarazione del 10 dicembre 2018 del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) a seguito del Consiglio "Affari esteri" del dicembre 2018,

²⁰ Testi approvati, P8_TA(2019)0115.

²¹ GU C 408 del 30.11.2017, pag. 43.

²² Testi approvati, P8_TA(2018)0515.

²³ GU C 337 del 20.9.2018, pag. 82.

²⁴ Testi approvati, P8_TA-PROV(2019)0157.

²⁵ GU C 35 del 31.1.2018, pag. 77.

- vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 22 gennaio 2019, intitolata "Sergei Magnitsky and beyond – fighting impunity by targeted sanctions" ("Lotta contro l'impunità mediante sanzioni mirate nel caso Sergej Magnitskij e in casi analoghi"),
 - visto il suo studio dell'aprile 2018 dal titolo "Sanzioni mirate nei confronti di individui responsabili di per gravi violazioni dei diritti umani – impatto, tendenze e prospettive a livello di UE",
 - vista la proposta del 14 novembre 2018 di una commissione europea per il divieto di ingresso per violazione dei diritti umani,
 - visto l'incontro sul regime globale di sanzioni in materia di diritti umani dell'UE, svoltosi nei Paesi Bassi il 20 novembre 2018,
 - visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
- A. considerando che l'articolo 21 TUE stipula che l'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sulla democrazia, lo Stato di diritto, l'universalità e indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il rispetto della dignità umana, i principi di uguaglianza e di solidarietà e il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;
- B. considerando che l'Unione europea si impegna ad applicare sistematicamente le sanzioni decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, e nel contempo impone autonomamente sanzioni in assenza di un mandato del Consiglio di sicurezza dell'ONU nei casi in cui quest'ultimo non sia legittimato ad agire o non possa farlo a causa di una mancanza di consenso tra i suoi membri;
- C. considerando che negli ultimi due decenni le sanzioni dell'UE (note anche come misure restrittive) sono diventate parte integrante dello strumentario dell'UE in materia di relazioni esterne, con oltre 40 diverse misure restrittive attualmente in vigore nei confronti di 34 paesi; che, secondo le stime, due terzi delle sanzioni specifiche per paese dell'UE sono state imposte a sostegno di obiettivi in materia di diritti umani e democrazia;
- D. considerando che le sanzioni mirate alla singola persona sono progettate per ridurre al minimo le conseguenze sfavorevoli per coloro che non sono responsabili delle politiche o di azioni che ne hanno determinato l'adozione, in particolare per quanto riguarda le popolazioni civili locali e le attività legittime svolte nel paese interessato o con tale paese; che tali sanzioni si applicano direttamente alle persone responsabili delle violazioni, fungendo da deterrente;
- E. considerando che tutte le sanzioni adottate dall'UE sono pienamente conformi agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, anche in materia di diritti umani e libertà fondamentali; che le sanzioni dovrebbero essere periodicamente riesaminate per garantire che contribuiscano agli obiettivi dichiarati;

- F. considerando che, oltre alle sanzioni specifiche per paese, che mirano a conseguire un cambiamento nella condotta degli Stati, l'UE ha recentemente introdotto misure restrittive contro la proliferazione e l'uso di armi chimiche e gli attacchi informatici, nonché misure specifiche di lotta al terrorismo;
- G. considerando che le attuali sanzioni dell'UE colpiscono sia attori statali che attori non statali, quali i terroristi e i gruppi terroristici;
- H. considerando che negli ultimi mesi si sono verificati numerosi casi di violazione delle sanzioni dell'Unione da parte di imprese europee o addirittura di Stati membri dell'UE; che questi esempi illustrano la necessità di chiarire ulteriormente l'ambito di applicazione e la portata delle sanzioni attualmente in vigore, nonché di chiarire in che misura i paesi e le imprese sono responsabili di garantire che l'uso finale o la destinazione dei loro beni e servizi non siano sottoposti a sanzioni;
- I. considerando che le autorità competenti degli Stati membri dell'UE sono responsabili dell'applicazione delle sanzioni, mentre tali misure sono decise a livello europeo;
- J. considerando che nel 2016 il Congresso degli Stati Uniti ha adottato il Global Magnitsky Act, a seguito del Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act del 2012, volto a sanzionare le persone responsabili della morte dell'attivista anticorruzione e avvocato Sergej Magnitskij mentre era in custodia cautelare in un carcere russo, dopo aver subito condizioni disumane, essere stato oggetto di negligenza deliberata e vittima di tortura;
- K. considerando che l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, il Regno Unito, il Canada e gli Stati Uniti hanno adottato leggi relative a un regime di sanzioni per violazioni dei diritti umani, ovvero leggi di tipo Magnitskij; che il Parlamento ha chiesto a più riprese l'istituzione di un analogo regime unionale globale di sanzioni in materia di diritti umani che garantisca la coerenza e l'efficacia del congelamento dei beni, dei divieti di visto e di altre sanzioni imposte a persone ed entità dagli Stati membri e a livello di UE;
- L. considerando che nel novembre 2018 il governo dei Paesi Bassi ha avviato una discussione tra gli Stati membri dell'UE sull'opportunità politica di un regime di sanzioni mirate in materia di diritti umani a livello dell'UE; che proseguono le discussioni preliminari a livello di gruppo di lavoro del Consiglio;
1. condanna fermamente tutte le violazioni dei diritti umani nel mondo; invita il Consiglio a istituire tempestivamente un regime di sanzioni autonomo, flessibile e reattivo a livello di UE, che consenta di individuare gli individui, gli attori statali e non statali e altre entità responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o in esse coinvolti;
 2. sottolinea che un regime di sanzioni dell'UE per le violazioni dei diritti umani dovrebbe sviluppare ulteriormente le proposte di risoluzioni precedenti, nelle quali si chiedeva un meccanismo a livello di UE per l'imposizione di sanzioni mirate; è dell'avviso che un regime di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani rivolto alle persone coinvolte in violazioni dei diritti umani in qualsiasi parte del mondo dovrebbe portare esplicitamente e simbolicamente il nome di Sergej Magnitskij; accoglie con favore il fatto che in diversi paesi sia stata attuata una legislazione analoga contro i responsabili di violazioni

dei diritti umani in tutto il mondo; pone l'accento sulla necessità di una cooperazione transatlantica che chiami i responsabili delle violazioni dei diritti umani a rispondere delle loro azioni; esorta altri Stati a sviluppare strumenti analoghi;

3. crede fermamente che tale regime rappresenti una parte essenziale degli attuali strumenti dell'UE in materia di diritti umani e politica estera e che esso rafforzerebbe il ruolo dell'UE di attore globale nel campo dei diritti umani, in particolare per quanto riguarda la lotta contro l'impunità e il sostegno alle vittime di abusi e ai difensori dei diritti umani in tutto il mondo;
4. sottolinea che tale regime dovrebbe consentire l'imposizione di misure restrittive, in particolare il congelamento dei beni e i divieti d'ingresso nell'UE, nei confronti di una persona o di un'entità che sia responsabile della pianificazione, della direzione o dell'esecuzione di gravi violazioni dei diritti umani, abusi e atti di corruzione sistemica connessi a gravi violazioni dei diritti umani o che sia coinvolta in tali atti, vi abbia prestato assistenza, li abbia finanziati o vi abbia contribuito; evidenzia la necessità di definire chiaramente la portata delle violazioni nonché di istituire adeguate vie legali attraverso le quali sia possibile impugnare un inserimento in elenco;
5. è convinto dell'effetto positivo che questo nuovo regime avrà sul comportamento delle singole persone e delle entità interessate, nonché del suo effetto deterrente; sottolinea, a tal fine, la necessità che tutti gli Stati membri dell'UE interpretino, spieghino e applichino le sanzioni nella stessa maniera coerente; esorta gli Stati membri e la Commissione a rafforzare la cooperazione e la condivisione di informazioni e a mettere a punto un meccanismo europeo di vigilanza e di applicazione;
6. si compiace della proposta del presidente della Commissione di superare l'unanimità nel processo decisionale del Consiglio nei settori relativi alla PESC ed esorta il Consiglio ad adottare questo nuovo strumento sanzionatorio in modo tale che l'imposizione di sanzioni in materia di diritti umani possa essere adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata;
7. appoggia le discussioni preliminari a livello di Consiglio sull'istituzione di tale strumento sanzionatorio; esorta il VP/AR e i suoi servizi ad adottare un approccio costruttivo e proattivo per garantire l'esito positivo di queste discussioni prima della fine dell'attuale legislatura e si attende che il VP/AR riferisca al Parlamento; sottolinea l'importanza del ruolo di controllo del Parlamento su questo futuro regime, in particolare per quanto riguarda la portata e la definizione dei criteri di inserimento negli elenchi nonché le possibilità di ricorso giurisdizionale;
8. invita tutti gli Stati membri a garantire che le loro autorità, le loro imprese e altri attori registrati sul loro territorio siano pienamente conformi alle decisioni del Consiglio relative a misure restrittive nei confronti di persone ed entità, in particolare il congelamento dei beni delle persone che figurano negli elenchi e le restrizioni all'ammissione nei loro rispettivi territori a seguito di violazioni dei diritti umani; esprime preoccupazione per le violazioni di tali decisioni segnalate di recente e rammenta agli Stati membri l'obbligo che incombe loro, in virtù del diritto internazionale, di assicurare l'arresto e il perseguimento di quanti, presenti sul loro territorio, sono sospettati di aver commesso reati comportanti atrocità;

9. sottolinea che una maggiore cooperazione e una maggiore condivisione delle informazioni tra queste autorità, nonché un meccanismo europeo di applicazione, sono essenziali per garantire che le misure restrittive dell'UE in vigore siano applicate e interpretate in modo uniforme e che le imprese europee possano operare in condizioni di parità;
10. insiste sull'importanza che il futuro regime di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani sia coerente con le attuali politiche dell'UE e con le attuali misure restrittive orizzontali e specifiche per paese, e ad esse complementare; insiste, a tale proposito, affinché il nuovo regime non sostituisca l'ambito di applicazione in materia di diritti umani delle attuali misure specifiche per paese; ritiene, inoltre, che qualsiasi regime futuro debba essere pienamente complementare e coerente con il quadro internazionale vigente in materia di sanzioni, in particolare in relazione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
11. sottolinea che la credibilità e la legittimità di tale regime dipendono dalla sua piena conformità alle norme più rigorose possibili in materia di protezione e rispetto dei diritti procedurali delle persone o delle entità interessate; insiste, a tale riguardo, affinché le decisioni di includere persone o entità negli elenchi o di cancellarle dagli stessi siano basate su criteri chiari, trasparenti e distinti e in diretta correlazione con il reato commesso, al fine di garantire un controllo giurisdizionale approfondito e i diritti di ricorso giurisdizionale; chiede l'inclusione sistematica di parametri di riferimento chiari e specifici e di una metodologia per la revoca delle sanzioni e la cancellazione dagli elenchi;
12. sottolinea che il perseguimento penale dei responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e atrocità attraverso le giurisdizioni nazionali o internazionali dovrebbe rimanere l'obiettivo principale di tutti gli sforzi intrapresi dall'UE e dagli Stati membri per combattere l'impunità; ribadisce, al riguardo, il principio della giurisdizione universale; invita il Consiglio a includere le violazioni transfrontaliere nell'ambito di applicazione di tale regime; sottolinea la necessità di una cooperazione multilaterale coordinata al fine di prevenire l'elusione delle sanzioni;
13. invita la Commissione a destinare risorse e competenze adeguate all'applicazione e al monitoraggio di tale regime, una volta in vigore, nonché a dedicare particolare attenzione alla comunicazione pubblica degli elenchi, sia nell'UE che nei paesi interessati;
14. rende omaggio agli sforzi indefessi degli attivisti della società civile a sostegno di tale regime; incoraggia l'istituzione di un comitato consultivo a livello di UE;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Segretario generale del Consiglio d'Europa.